ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/7/CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI CONTRATTI A DISTANZA

Art. 10

Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Versione in vigore dal 19 ottobre 1999, non più in vigore dal 23 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
Estremi	Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-185-1999/art-10-limiti-all-impiego-di-talune-tecniche-di-comunicazione-a-distanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it